

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 15 maggio 1970
relativa al Comitato consultivo del latte e dei prodotti lattiero-caseari
(70/290/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che, con decisione in data 20 luglio 1964, la Commissione ha istituito un Comitato consultivo del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾;

considerando che dall'esperienza acquisita risulta la necessità di talune modifiche alla succitata decisione al fine di conferire maggiore efficacia a detto Comitato;

considerando che l'importanza delle modifiche rende necessaria la rielaborazione completa del testo al fine di conservarne la chiarezza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

Il testo della decisione del 20 luglio 1964 relativa alla creazione del Comitato consultivo del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 1*

1. È costituito presso la Commissione un Comitato consultivo del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in seguito denominato il Comitato.

2. In seno al Comitato sono rappresentate le seguenti categorie economiche: produttori agricoli, cooperative agricole, industrie agricole ed alimentari, commercianti dei prodotti agricoli ed alimentari, lavoratori del settore agricolo ed alimentare e consumatori.

Articolo 2

Il Comitato può venire consultato dalla Commissione su tutti i problemi inerenti all'applicazione dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ed in particolare sulle misure che la Commissione riterrà di dover adottare nell'ambito di tali regolamenti.

Il presidente del Comitato può far presente alla Commissione l'opportunità di consultare il Comitato

su una questione che rientri nella competenza di quest'ultimo e in merito alla quale il suo parere non sia stato richiesto. Egli lo fa segnatamente su richiesta di una delle categorie economiche rappresentate.

Articolo 3

1. Il Comitato è composto di trentotto membri.

2. I seggi sono attribuiti come segue:

- dodici ai produttori di latte e dei prodotti lattiero-caseari;
- quattro alle cooperative del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
- tre alle cooperative del latte e dei prodotti lattiero-caseari e alle cooperative utilizzatrici del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
- quattro alle industrie trasformatrici di latte e di prodotti lattiero-caseari;
- due alle industrie utilizzatrici di latte e di prodotti lattiero-caseari;
- quattro ai commercianti di latte e di prodotti lattiero-caseari;
- cinque ai lavoratori agricoli e del settore alimentare;
- quattro ai consumatori.

Articolo 4

1. I membri del Comitato sono nominati dalla Commissione, su proposta delle organizzazioni professionali o dei consumatori costituite a livello della Comunità, più rappresentative delle categorie economiche di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e le cui attività rientrano nel quadro delle organizzazioni comuni dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Per ogni seggio, le predette organizzazioni propongono due candidati di diversa nazionalità.

2. I membri del Comitato restano in carica tre anni ed il loro mandato è rinnovabile. Le funzioni esercitate non sono retribuite.

Al termine del triennio i membri del Comitato restano in carica fino al momento in cui si provvederà alla loro sostituzione oppure al rinnovo del loro mandato.

⁽¹⁾ GU n. 122 del 29.7.1964, pag. 2049/64.

In caso di decesso di un membro del Comitato, di dimissioni volontarie o di cessazione di appartenenza all'organizzazione da lui rappresentata, si provvede alla sua sostituzione per la rimanente durata del mandato, secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

3. L'elenco dei membri viene pubblicato dalla Commissione a titolo d'informazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Il Comitato elegge, per una durata di tre anni, un presidente e due vicepresidenti. L'elezione ha luogo alla maggioranza di due terzi dei membri presenti.

Alla stessa maggioranza dei voti, il Comitato può completare con altri membri l'ufficio di presidenza. In tal caso, detto ufficio comprende, oltre al presidente, non più di un rappresentante di ciascuna delle categorie economiche rappresentate in seno al Comitato.

L'ufficio di presidenza prepara ed organizza i lavori del Comitato.

Articolo 6

A richiesta di una delle categorie economiche rappresentate, il presidente può invitare un delegato dell'organismo centrale cui fa capo la categoria ad assistere alle riunioni del Comitato. Alle stesse condizioni, il presidente può inoltre invitare a partecipare ai lavori del Comitato in qualità di esperto chiunque abbia una particolare competenza in ordine a uno dei punti iscritti nell'ordine del giorno. Gli esperti assistono alle deliberazioni limitatamente alla sola questione che ha motivato la loro presenza.

Articolo 7

Il Comitato può istituire nel proprio ambito gruppi di lavoro.

Articolo 8

1. Il Comitato si riunisce presso la sede della Commissione su convocazione di quest'ultima. L'ufficio di presidenza si riunisce su convocazione del presidente d'intesa con la Commissione.

2. I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del Comitato, del suo ufficio di presidenza e dei suoi gruppi di lavoro.

3. I servizi della Commissione provvedono ai compiti di segretariato del Comitato, del suo ufficio di presidenza e dei suoi gruppi di lavoro.

Articolo 9

Le deliberazioni del Comitato vertono sulle domande di parere formulate dalla Commissione. Esse non sono seguite da votazione.

Nella sua domanda di parere del Comitato, la Commissione ha la facoltà di fissare il termine entro il quale il Comitato avrà ad esprimere il suo parere.

Le prese di posizione di ciascuna delle categorie economiche rappresentate figurano in un resoconto delle deliberazioni, trasmesso alla Commissione.

Qualora il parere richiesto è espresso all'unanimità, il Comitato redige le conclusioni comuni, da allegare al resoconto.

I risultati delle deliberazioni del Comitato vengono comunicati dalla Commissione al Consiglio o al Comitato di gestione, a loro richiesta.

Articolo 10

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 214 del trattato, i membri del Comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza nel quadro dei lavori del Comitato stesso qualora la Commissione li informi che il parere richiesto riguarda una materia di carattere riservato. In questo caso alle riunioni assistono soltanto i membri del Comitato e i rappresentanti dei servizi della Commissione.

Articolo 11

La presente decisione potrà essere modificata dalla Commissione in funzione dell'esperienza acquisita. »

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY